

XXXIV.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1897

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — *Petizioni — Congedi — Il ministro dei lavori pubblici presenta un progetto per abolizione della estatatura nella città di Grosseto, che è trasmesso agli Uffici — Si rinvia allo scrutinio segreto il progetto di legge: Lotteria a favore dell'Esposizione generale italiana che avrà luogo a Torino nell'occasione del primo cinquantennio della proclamazione dello Statuto (n. 70) — Si discute il progetto di legge: Sistemazione dei prestiti contratti dal comune di Roma colla Cassa dei depositi e prestiti e colla Banca d'Italia (n. 65) — Nella discussione generale parlano il ministro del Tesoro, il relatore, senatore Saracco, ed il senatore Ruspoli — Il presidente, dichiara chiusa la discussione generale — Senza discussione si approvano tutti gli articoli del progetto di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto — Si svolge l'interpellanza del senatore Di Sambuy al ministro guardasigilli, intorno ad una perquisizione avvenuta in Torino — Parlano l'interpellante, il ministro guardasigilli ed il senatore Canonico — Il presidente dichiara esaurita l'interpellanza — Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge, votati ieri ed oggi, per alzata e seduta, che risultano tutti approvati.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti i ministri del Tesoro, dei lavori pubblici, della guerra; più tardi intervengono i ministri degli esteri e della giustizia.

Il senatore, *segretario*, CHIALA dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Sunto di petizione.

Lo stesso senatore, *segretario*, CHIALA legge il seguente sunto di petizione:

« N. 23. — Il presidente della Deputazione provinciale di Udine, a nome di quella Deputazione, si associa alla petizione della Deputazione provinciale di Parma, chiedendo che sia modificato il disegno di legge sui manicomi ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Teti domanda un congedo per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni questo congedo s'intende accordato.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Il signor ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici. Per incarico del presidente del Consiglio, mi onoro di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera elettiva, per « Abolizione dell'estatatura della città di Grosseto ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo

progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « **Lotteria a favore dell'Esposizione generale italiana che avrà luogo in Torino nell'occasione del primo cinquantennio della proclamazione dello Statuto** » (N. 70).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Lotteria a favore dell'esposizione generale italiana, che avrà luogo in Torino nell'occasione del primo cinquantennio della proclamazione dello Statuto ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CHIALA legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere al Comitato esecutivo dell'Esposizione Generale Italiana, che avrà luogo a Torino nel 1898, nell'occasione del primo cinquantennio della proclamazione dello Statuto, una lotteria con esenzione da ogni tassa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « **Sistemazione dei prestiti contratti dal Comune di Roma colla Cassa dei depositi e prestiti e colla Banca d'Italia** » (N. 65).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Sistemazione dei prestiti contratti dal comune di Roma con la Cassa dei depositi e prestiti e con la Banca d'Italia ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CHIALA legge:

(V. Stampato n. 65).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale,

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Nella relazione scritta dall'onor. Saracco, che mi pare un lavoro di cesello, si contengono alcune considerazioni, le quali non posso lasciar cadere.

Il relatore pur riconoscendo la convenienza di approvare questo disegno di legge, e dando lode al Governo, misurata lode, di quest'operazione, dice che non si deve trarre o invocare a esempio e che l'Ufficio centrale del Senato riserva il suo pensiero intorno alla istituzione di una Cassa di credito comunale e provinciale; non si intende pregiudicare in nessun modo un giudizio nè a favore, nè contro l'approvazione del grave provvedimento.

Ora io in questa questione così delicata dichiaro colla più grande schiettezza che non intendo in nessuna guisa che colla approvazione già avvenuta della legge sulle trasformazioni dei prestiti della Sicilia, della Sardegna e dell'isola d'Elba, nè coll'approvazione di questo disegno si pregiudichi in qualsiasi guisa o si esprima in qualsiasi modo neppure un giudizio di deliberazione intorno al valore tecnico e finanziario di un altro progetto che non è davanti al Senato, a me pare provvido, ma che deve la sua virtù dimostrare direttamente, in sé e per sé, senza mendicare o carpire indulgenze indirette con altri provvedimenti che a quel disegno si riferiscono.

Movendo da un punto di vista diverso da quello dell'onor. Saracco, credo (quando sia usato con grande temperanza e con grande antiveggenza) alla bontà della nuova istituzione, la quale ho proposto alla Camera, ma tuttavia intendo che con la presente approvazione non si pregiudichi in nulla il giudizio (e intorno a ciò sono intieramente di accordo con l'onor. Saracco), che il Senato dovrà pronunciare in appresso.

Però mi preme dire al Senato che ho fatto tesoro dei consigli suoi e del suo relatore e ne ho fatto tesoro in questo modo che tutte le trasformazioni di prestiti compiute finora dall'amministrazione del Tesoro in Sicilia e in Sardegna (e quelle compiute in Sicilia hanno permesso quella revisione dei bilanci e quelle economie, delle quali ha parlato con tanto plauso il mio collega, il commissario civile della Sicilia, nell'altro ramo del Parlamento), tutte quante poggiano sulla unica garanzia della sovrimposta comunale e provinciale.

Nè vi è alcuna cartella che circoli, diciamo così per dire, nel paese (perchè sono tutte collocate presso istituti che le tengono per impiego), non vi è nessuna cartella emessa che non riposi sulla solida garanzia della sovrimposta comunale e provinciale operante col mezzo inesorabile e sicurissimo delle delegazioni.

E ho tenuto tanto conto del consiglio che mi venne dal Senato che nel nuovo disegno di legge presentato alla Camera intorno a questa materia e che contiene parecchie modificazioni, una essenziale vi è che quale si sia di queste trasformazioni non possa avvenire se non poggi sulla garanzia della sovrimposta comunale e provinciale o^o su annualità di crediti sul Tesoro dello Stato, escludendo altre malleverie.

Un'altra osservazione qui viene a taglio. Il relatore accenna alla Cassa depositi e prestiti e al modo con cui essa si comporterà di fronte a questa operazione di Roma; io non ho nulla nè a rettificare nè a soggiungere alle dichiarazioni sue. Colgo però questa occasione per chiarire che l'operazione di Roma rende possibile il pieno svolgimento di una legge dello Stato, la cui osservanza conferisce alla solidità della Cassa dei depositi e prestiti; e se il Senato me lo consente, poichè la materia mi pare di grande importanza, ne darò una brevissima dimostrazione.

Quando ho assunto il governo del Tesoro nel luglio del 1896 i depositi volontari della Cassa erano 24 milioni circa e i depositi al risparmio erano 449 milioni; nell'insieme 473 milioni.

L'ultima legge sulla Cassa dei depositi e prestiti a tutela dei depositanti obbliga a impiegare in valori di Stato metà di questa somma.

Al 22 giugno 1897 questi numeri sono notevolmente cresciuti perchè i depositi al risparmio da 449 milioni salirono a 500 milioni; cosicchè, tenendo fermi i 24 milioni dei depositi volontari, sono 524 milioni depositati nella Cassa e deve salire a 262 milioni il portafoglio in valori di Stato per corrispondere nella lettera e nello spirito alla legge ultima.

Ora quando ho assunto il governo del Tesoro mancavano 26 milioni al portafoglio della Cassa per raggiungere la metà, che era di 237 milioni all'incirca.

Oggi senza l'operazione di Roma mancano soltanto 2,179,000 lire per raggiungere la metà

in valori di Stato, quantunque si tratti, come ho detto, di 262 milioni. Quindi la Cassa depositi e prestiti in questo periodo ha migliorata la sua costituzione anche rispetto all'obbligo di avviarsi a tener la metà di depositi in valori di Stato.

Mancano a raggiungerla due milioni e 270,000 lire; ma la legge di Roma dà in cartelle equiparate a valori di Stato una somma ben maggiore di questa, quindi è per effetto della legge di Roma che il portafoglio della Cassa depositi e prestiti supererà notevolmente la metà dei valori dei depositi impiegati in titoli di Stato. È una notizia che mi pareva utile dare.

Ho richieste, a condizioni eccellenti, di queste cartelle, cosicchè, ove si offrisse alla Cassa dei depositi e prestiti l'occasione di fare degli impieghi ai comuni a una ragione di interesse maggiore di quella che rende la cartella comunale e provinciale, la coglierò per alleggerire il portafoglio di questo titolo e per fare operazioni dirette coi comuni. In tal guisa non perderò neppure sull'interesse che parve al senatore Saracco uno dei lati dell'operazione che consiglia nell'insieme, ma in questo punto perdente per la Cassa.

Neppure in questo punto perdita vi sarà, perchè avendo la Cassa raggiunto in valori di Stato l'impiego della metà dei suoi depositi ed eccedendo per conseguenza in gran parte le cartelle di Roma, queste all'uopo si collocheranno e dal denaro da esse ritratto, la Cassa si gioverà per fare operazioni dirette coi Corpi locali al cinque per cento e perciò nessuna perdita vi sarà neppure per questo riguardo.

Ma la operazione di Roma si è migliorata per via, perchè tutti i calcoli istituiti d'accordo con l'egregio sindaco di Roma poggiavano sulla ipotesi di una emissione della cartella a 94; nella esposizione finanziaria dello scorso anno diceva 92!

Ora, come ho avuto occasione di dimostrare nell'altro ramo del Parlamento ogni miglioramento che s'introduce in questa negoziazione, migliora essenzialmente il contratto di Roma, e non mi pare presuntuoso il dichiarare oggi che l'emissione possa essere fatta sicuramente al 96 e probabilmente anche a un punto più del 96.

Gli effetti di questa negoziazione, migliore della speranza che aveva fatto manifesta, sulla

quale si poggiavano i calcoli concordati tra il municipio di Roma e l'Amministrazione del Tesoro, sono i seguenti.

Al corso del 96 il municipio di Roma avrebbe un miglioramento nelle sue operazioni di lire 53,000 nei primi nove anni e di 51,000 negli anni seguenti.

Al corso del 97 avrebbe un miglioramento di L. 78,000 nei primi nove anni e di 76,000 negli anni seguenti.

Al corso di 98 e mi fermo qui, perchè non sono così ambizioso da poter sperare di andar oltre, al corso di 98 avrebbe un miglioramento di L. 103,000 nei primi nove anni e di 100,000 negli anni seguenti.

Ma poichè, pur procedendo con grande temperanza in tutte queste speranze di miglioramento del debito pubblico, siamo in una materia in cui le speranze anche più modeste possono divenire nella realtà presuntuose, è meglio confidar meno, e poi coi fatti, come avviene questa volta, esplicare atti migliori di credito pubblico. Ma ove queste cartelle possano emettersi a condizioni migliori per effetto del miglioramento dell'ambiente del credito pubblico, nel che io ho fiducia, abbiamo che fra dieci anni (io avevo messo un numero d'anni minore d'accordo col sindaco di Roma, appunto perchè questa speranza che la diminuzione dell'interesse del danaro progredisca e ne consegua un grande beneficio per l'economia nazionale, è viva nell'animo mio; come è viva nell'animo suo, ma la Camera più prudente, anche per non dare ai portatori di queste cartelle un disagio d'immediato riscatto, ha messo dieci anni) abbiamo se fatti nuovi, imprevisi non avvengano, la certezza che fra dieci anni potremo negoziare queste cartelle in condizioni migliori. Perciò si potrà sostituire una ragione d'interesse minore che funzionerà immediatamente a beneficio del comune, il quale viene a trarre vantaggio, il comune di Roma, come tutti gli altri comuni che hanno negoziato, grazie a queste ultime leggi, col Governo, da questo progressivo miglioramento della ragione d'interesse del denaro.

Ma io vedo un altro beneficio anche per il municipio di Roma, e l'addito, perchè la mia parola potrà essere, se non altro, occasione al sindaco di Roma a chiedere qualche ulteriore vantaggio al comune.

Il relatore osserva nella sua relazione che non è detto nel progetto ministerale quali erano le condizioni dell'accordo o del compromesso tra il Comune e la Banca d'Italia.

Come io l'ho intravisto e proposto alla Banca d'Italia, l'accordo che il Comune dovrebbe fare sarebbe del seguente tenore.

La Banca d'Italia ha le obbligazioni del comune di Roma nel suo portafoglio, perchè è l'unico creditore di questo residuo di debiti, che il comune di Roma deve soddisfare.

Ora la Banca d'Italia, alle condizioni che ho indicate, certo non meno del 96, probabilmente qualche cosa oltre questo punto, il prudente arbitrio dell'amministrazione non mi consente di fare cenni più precisi, muterà le cartelle del municipio di Roma in cartelle comunali e provinciali e sarà pagata in questa maniera; il che conferirà al vantaggio della Banca d'Italia, perchè la cartella del municipio di Roma, eccellente per solidità, non ha le funzioni che per la Banca d'Italia compie la cartella comunale e provinciale. Perciò la Banca d'Italia, cambiando un titolo solido con un titolo anche migliore, dà il consiglio dal Senato al sindaco di Roma, di giovarsene per il negozio che deve conchiudere con la Banca d'Italia.

Infatti è il comune di Roma che si assume l'obbligo di pagare l'imposta di ricchezza mobile per quella parte di essa che prima era pagata dal creditore dei titoli del comune di Roma, per i 13,000,000, e la paga in modo da avere ottenuto il giudizio favorevole del relatore della Commissione, in modo di compensare la tassa di circolazione che scompare nel caso che si esamina, mentre prima la tassa di circolazione era pagata sui titoli del comune di Roma considerati quali titoli privati.

Ora se la Banca d'Italia è oggi obbligata a pagare una quota di ricchezza mobile su quei 13 milioni, perchè tale è lo spirito e la lettera della legge, se domani rimborsata non ha più questo carico, credo che di questo passaggio della imposta di ricchezza mobile dalla Banca d'Italia al comune di Roma possa chiedere, con equità, risarcimento all'altra parte contraente.

Non ho qui l'incarico di suggerire al comune di Roma come debba tutelare il suo interesse, ma mi pareva che questa dichiarazione fatta da me in questo momento dia al carattere della

operazione una chiarezza tale da dar titolo al comune di Roma di migliorare anche di più l'affare buono che ora compie, non soltanto perchè i titoli si possano collocare a condizioni migliori del primo presupposto, ma anche perchè la Banca d'Italia si alleggerisce di un carico del quale il comune di Roma si aggrava, e nell'atto che esso se ne aggrava, quando farà il suo compromesso con la Banca d'Italia, deve aver titolo a chiederne opportuni compensi.

E tutto ciò io chiarisco ad arte perchè il fine a cui mira il Governo, in ciò concorde col Parlamento, è quello di dare al comune di Roma il modo di consolidare la sua situazione finanziaria.

Ora è certo che per opera particolarmente di due amministrazioni di quest' illustre città, grandi progressi le finanze di Roma hanno fatto. Ma lottano ancora con alcune difficoltà: l'altezza complessiva del debito, poichè sistemato questo, ne rimane un altro con ammortamento preciso e inesorabile a cui il comune di Roma deve prepararsi a far fronte e sul quale io studio a fondo col Sindaco di Roma; l'aumento delle pensioni, poichè anche i grandi municipi italiani hanno la stessa malattia dello Stato, un continuo aumento di spese presenti o future per le pensioni, che sono una persistente minaccia al pareggio del bilancio.

Gli effetti di quest'operazione gioveranno a quel fine da noi tutti desiderato della consolidazione delle finanze del primo municipio del Regno.

E mi epilogo, poichè non è una controversia che io suscito, ma sono semplici dichiarazioni che desidero di fare. Affermo che queste operazioni diedero sinora risultati eccellenti, pur mantenendo la cartella assisa sulla sua sola garanzia della sovrimposta comunale e provinciale.

Questo progetto non anticipa nessun giudizio sull'altro della Cassa comunale e provinciale che discuteremo a suo tempo e a favore del quale non invocherò mai l'approvazione data al progetto pel municipio di Roma.

L'operazione del municipio di Roma si è migliorata, per via, per effetto del miglioramento del credito pubblico; qualche altro miglioramento lo potrà trarre dal compromesso colla Banca d'Italia. Fatte queste dichiarazioni, che credo soddisfacenti e liete, non mi resta che ringraziare la Commissione della sua cor-

diale adesione, e segnatamente il relatore, la cui lode mi è più cara inquantochè egli non è uso a largirla. (*Approvazioni*).

Senatore SARACCO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO, *relatore*. Due sole parole. L'ufficio del relatore, come il Senato intende, è molto semplice. Il signor ministro del Tesoro con parole molto cortesi e lusinghiere all'indirizzo del relatore, si è compiaciuto dichiarare che egli accetta senza riserbo le dichiarazioni fatte dall'Ufficio centrale e cioè che l'approvazione di questo disegno di legge non costituisce un precedente che si possa invocare, nè per l'estensione della legge del dicembre 1896 che contempla eccezionalmente i comuni e le provincie di Sicilia e di Sardegna, nè per ciò che si riferisce alla eventuale creazione di una Cassa di credito comunale e provinciale. Dopo di ciò, a noi non rimane altro compito fuor quello di ringraziarlo delle parole rassicuranti che gli piacque rivolgere a me, ed a tutti i membri dell'Ufficio centrale, coi quali mi sono sempre trovato perfettamente d'accordo.

Piuttosto io sento di dovergli manifestare la mia personale soddisfazione per ciò che l'onorevole ministro soggiunse pur dianzi, ossia che egli ha fatto tesoro di alcune considerazioni esposte in quest'aula allorquando si discuteva precisamente quel disegno di legge di cui si è parlato or ora. Siccome sono io quel desso, che discutendosi il progetto divenuto legge nel dicembre 1896, si è permesso di fare alcune considerazioni sulla convenienza di andare a rilento nel concedere il credito ai Comuni, tutta volta che non presentino garanzie sufficienti, pari a quelle che offre la sovrimposta comunale sui terreni e sui fabbricati, così mi sento un po' orgoglioso di aver udito dal ministro che ha fatto tesoro di questa osservazione, modificando in questo senso il disegno di legge sulla costituzione della Cassa di credito provinciale e comunale, che sta avanti alla Camera elettiva. Io dico il vero non avevo il piacere...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Tutte le operazioni già fatte non posano che sulla garanzia della sovrimposta.

Senatore SARACCO, *relatore*... di saper ciò e ne sono lieto. Intorno alle clausole del presente disegno di legge non ho nulla a soggiungere. Siamo

tutti lieti, che mediante questa operazione, semplicissima in se stessa, il Comune di Roma si trovi posto in condizione di metter mano sollecitamente alle opere edilizie della capitale, che stanno nel desiderio universale, ma non tutti i Comuni si trovano nelle identiche condizioni, perchè giovi egualmente sfruttare l'avvenire a beneficio del momento presente. Perciò il signor ministro del Tesoro vorrà nella sua cortesia permettere a me personalmente una semplice raccomandazione, vale a dire, che voglia usare molta prudenza, quando si trattasse di entrare con altri Comuni in trattative di questa maniera. Egli ha detto che ne' suoi apprezzamenti suole far prova di quella modestia che tutti gli riconoscono, ed io amerei che usasse pure con eguale moderazione delle agevolezze che offre il momento presente. Egli, ne sono convinto, non ha bisogno de' miei consigli per dar prova della sua saggezza; pur nondimeno, a sfogo della mia coscienza, volli dir questo, perchè sento, nel fondo dell'animo mio, che queste operazioni fatte su larga scala nascondono un grave pericolo, e quando molti di questi titoli che in fondo portano la firma dello Stato, venissero per fatalità di eventi lanciati sul mercato in abbondanza, il credito dello Stato potrebbe andarne compromesso, avvegnachè si direbbe, a torto o a ragione non monta, che lo Stato italiano è garante di gran parte dei debiti comunali e provinciali.

Non ho certamente bisogno di insistere su questo argomento. Meglio d'ogni altro il signor ministro, che è il naturale custode del credito pubblico, conosce i pericoli della situazione, e sa bene a quali insidie può in dati momenti trovarsi esposto il credito del nostro paese e però sono certo che anche da questo lato veglierà sempre perchè non abbia a sentirne detrimento.

Ringrazio un'altra volta il signor ministro delle cose dette, ed esorto il Senato ad approvare il presente disegno di legge.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ringrazio il senatore Saracco per le sue raccomandazioni di prudenza, che accolgo interamente e senza restrizioni.

Mi permetta ora il Senato di dare qualche notizia anch'essa soddisfacente intorno alle

norme di prudenza che io impongo a me stesso nella esecuzione di questi affari.

Non prendo mai impegno di aiutare i comuni con le cartelle comunali e provinciali se prima non ho la certezza di averle collocate; non già in forme avventurose, alla balia del domani, ma poste presso gl'istituti i quali sono alieni dalle operazioni di Borsa e ritengono i titoli che acquistano.

Le norme di prudenza che il senatore Saracco mi addita debbo seguirle perchè so che se abbondassi ed eccedessi in queste emissioni non potrei più governarle con quei criteri di alta cautela ai quali ho obbedito finora, e che mi permisero, istituendo i primi calcoli nella mia esposizione finanziaria per una emissione al 92, di farla poi al 94 e 96 come è avvenuto sinora, nella collocazione delle cartelle alienate, e di consentirmi la speranza, che non è presuntuosa, di sperimentare pel comune di Roma un'alienazione anche più favorevole ai suoi interessi.

Ciò non avverrebbe più, se avessi innanzi l'indefinito orizzonte di un'emissione di cartelle, che si susseguissero ad altre, perchè l'avvenire screditerebbe il presente. E certo io sono il più interessato a seguire quelle norme di cautela, che mi furono consigliate dal senatore Saracco. E a domande di altri comuni di applicare immediatamente la legge di Roma a loro beneficio io risposi con fermi rifiuti, imperocchè credo che le operazioni che abbiamo ora fatto per la Sicilia e per la Sardegna, e si vanno svolgendo con effetto utile; e questa, che ora ho fatto per Roma, impongono un periodo di sosta, dopo il quale vedremo come si debba ripigliare la via, ma con eguale cautela e con eguale prudenza.

Senatore SARACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SARACCO, *relatore*. Sono lieto di aver provocato queste dichiarazioni, le quali a me non possono riuscir nuove, ma è bene che sieno state fatte innanzi al Senato.

Sono però convinto che i capitali delle Casse di risparmio non si vorranno impiegare esclusivamente o quasi nell'acquisto di questi titoli.

Bisognerà bene che se ne lasci una buona parte a beneficio delle industrie e dei commerci, dell'agricoltura specialmente. Non sarebbe savio provvedimento, se il risparmio del paese,

LEGISLATURA XX. — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1897

si volgesse in particolar modo nell'acquisto di titoli di Stato, o creduti tali. Ma in questa parte non c'è bisogno di fare raccomandazioni all'onor. ministro, perchè egli in ogni tempo ha sostenuto espressamente questa massima salutare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Il senatore Saracco sa cheda legge sulle Casse di risparmio le obbliga a tenere una parte dei loro capitali impiegati in valori di Stato, o in altri titoli facilmente mobilizzabili. Io non consiglierei mai le Casse di risparmio a toccare neppure il margine estremo di queste facoltà. Ma il loro ufficio di dare inviolabile asilo al risparmio, segnatamente di carattere popolare, le obbliga a non seguire le antiche vie delle immobilità, impigliandosi in troppi affari con la proprietà fondiaria e con altre operazioni di carattere edilizio.

Ora questa varietà di impieghi nel portafoglio, che proporziona lo sconto coi valori di Stato, offre a questi istituti il modo di dare asilo anche ai nuovi titoli senza impigliarsi in soverchi impieghi di essi.

Il carattere delle nostre Casse di risparmio è questo, e sinora ha dato a esse il segno indelebile della loro solidità.

Consiste, cioè, nel considerarsi come gli istituti che raccolgono i risparmi locali, ma che riversano anche in parte questi risparmi a beneficio dell'economia locale, e questo carattere andrebbe perduto ove impiegassero tutti i loro depositi in titoli di Stato.

Nessuno più di me desidera che questo nuovo titolo sia da esse gustato, ma non preso con troppa avidità.

Senatore SARACCO. Siamo perfettamente d'accordo.

Senatore RUSPOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RUSPOLI. Ho chiesto la parola per ringraziare e per prendere atto delle dichiarazioni che ha fatte il signor ministro del Tesoro, sopra il miglioramento che potrà subire questa operazione per un migliore collocamento di titoli sui quali è basata; tanto più poi lo ringrazio per le dichiarazioni che ha fatto sulla giustizia delle concessioni che la Banca d'Italia

dovrà fare nell'essere rimborsata con tanta facilità e con tanto vantaggio del credito che ha verso il comune di Roma.

Certo che la sua autorevole parola ci dà affidamento che la Banca d'Italia vorrà equamente e largamente trattare col municipio di Roma.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e dei prestiti è autorizzata a trasformare i prestiti da essa concessi al comune di Roma e quelli in corso, e a unificare il prestito interno 1871 in Obbligazioni del comune stesso, applicando alle operazioni di trasformazione e di unificazione anzidette le disposizioni della legge 24 dicembre 1896, n. 551, colle modificazioni contemplate nei seguenti articoli.

(Approvato).

Art. 2.

Nella unificazione del prestito interno in obbligazioni è conservata a carico del comune di Roma l'imposta di ricchezza mobile per il periodo di tempo entro il quale il prestito medesimo dovrebbe essere ammortizzato, cioè a tutto giugno 1906.

Tale imposta dovrà pagarsi nella misura stabilita per gli interessi sui titoli di Stato e scalarmente, in base agli interessi che decorrono sulle cartelle di credito, che la Cassa dei depositi e dei prestiti dovrà emettere per somministrare il capitale necessario alla unificazione.

(Approvato).

Art. 3.

Le annualità che il comune di Roma dovrà corrispondere alla Cassa dei depositi e dei prestiti, in dipendenza della trasformazione dei prestiti colla Cassa dei depositi e della unificazione del prestito interno in obbligazioni, comprenderanno:

a) L'interesse in ragione del 4 per cento annuo;

b) La provvigione in ragione di cente-

simi 20 anni per ogni 100 lire del capitale che rimane a mutuo ;

c) La quota d'ammortamento del capitale ;

d) E per il prestito interno 1871, anche l'imposta di ricchezza mobile nei limiti indicati nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 4.

Dopo il decimo anno dalla decorrenza della trasformazione e della unificazione dei debiti del comune di Roma, considerate nella presente legge, è data facoltà al ministro del Tesoro, di riscattare al valor nominale le cartelle che verranno emesse per la trasformazione e per l'unificazione medesima, mediante nuova emissione di cartelle di credito comunale e provinciale a ragione di interesse minore.

L'interesse del capitale rimanente a mutuo colla Cassa dei depositi e prestiti alla data del riscatto delle prime cartelle emesse, sarà ragguagliato a quello delle cartelle nuove.

(Approvata).

Art. 5.

La stessa facoltà accordata al ministro del Tesoro col precedente articolo è estesa alle operazioni autorizzate colla legge 21 dicembre 1896, n. 51, per l'unificazione dei debiti delle provincie e dei comuni della Sicilia e della Sardegna e dei comuni dell'isola d'Elba e del Giglio.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto sarà poi votato cogli altri a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei progetti approvati ieri ed oggi per alzata e seduta.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Di Sambuy al ministro guardasigilli, intorno ad una perquisizione avvenuta in Torino.

PRESIDENTE. Essendo presente l'on. Guardasigilli, annunzio al Senato una domanda d'interpellanza così concepita :

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro guardasigilli intorno alle perquisizioni avvenute in Torino.

« DI SAMBUY ».

Domando al signor ministro guardasigilli se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Accetto l'interpellanza del senatore Di Sambuy e sono disposto a rispondere anche subito.

PRESIDENTE. Non sorgendo obiezioni, do facoltà al signor senatore Di Sambuy di svolgere la sua interpellanza.

Senatore DI SAMBUY. L'onor. guardasigilli deve meravigliarsi che io muova a lui un'interrogazione in questione giudiziaria; ma un fatto è accaduto di questi giorni a Torino, che in questi tempi d'interrogazioni e d'interpellanze avrebbe dovuto sollevarne non poche nell'altro ramo del Parlamento. Se così fosse stato, io non avrei ad interloquire in proposito; siccome vedo invece che nessuno ha parlato, così mi credo quasi in dovere di muovere una interrogazione all'onor. guardasigilli, che non vorrà applicarmi il *ne sutor ultra crepidam* per questo solo che tratterò di un interesse generale, anzichè del fatto in sè stesso.

Ed in vero per me si tratta di sapere se il libero cittadino sia guarentito contro qualunque abuso di potere e qualsivoglia atto indebito per parte dell'autorità giudiziaria. Il fatto l'onorevole ministro lo conosce; parlo della perquisizione recentemente avvenuta in Torino, perquisizione che meravigliò altamente persino il ceto giudiziario, perchè fatta ad un avvocato difensore. Giudichi l'onor. ministro qual meraviglia ne avesse la città intera; fu a segno che se ne parla ovunque come di una enormità giudiziaria. Evidentemente io non riferirò quanto i giornali hanno narrato; vi potrebbe essere qualche cosa di meno esatto nel loro racconto e preferisco rivolgermi allo stesso signor mi-

nistro per domandargli fino a che punto può essere vero quanto si è letto nei giornali.

Ma vi è una considerazione che, al modo mio di vedere, s'impone, di fronte a quanto è accaduto, comunque sia accaduto.

Quando fosse provato che per spontanea iniziativa di un semplice aggiunto dell'ufficio d'istruzione si possa senz'altro operare in qualsiasi condizione di cose, una perquisizione, domando a me stesso, chiedo al Senato, e specialmente al guardasigilli, sino a che punto i cittadini sono tutelati nel pacifico godimento delle libertà costituzionali.

Nessuno certamente, ed io meno degli altri, contesterà qui il decantato precetto dell'indipendenza della magistratura; ma l'indipendenza della magistratura dobbiamo tutti intendere colle guarentigie che dalla legge sono alla magistratura istessa imposta. Ora se si dovesse intendere, o se qualcuno credesse di poter intendere la indipendenza della magistratura in questo senso che qualunque membro di essa possa a suo talento fare quello che vuole a suo piacere, evidentemente sparirebbero le guarentigie costituzionali. E sarebbe strano che mentre da una parte colle nuove teorie non si vuole più che un guardasigilli abbia qualsiasi azione sulla magistratura, sarebbe strano dico, che avessero su di essa azione, influenza ed occulti poteri i partiti politici e le sette.

Di fronte a questo stato di cose, io mi riassumo brevemente in due interrogazioni: domando all'onor. ministro quanto ci sia di vero nel fatto narrato dai giornali, essendo quasi incredibile quanto in essi è riferito. In secondo luogo che guarentigie rimangano ai cittadini contro qualsiasi arbitrio o sopruso fatto in nome del potere giudiziario, quando per l'indiscutibile indipendenza della magistratura, fosse lecito ai giudici istruttori di operare senza controllo a loro talento.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Rispondo categoricamente alle due domande che mi vengono fatte dall'onorevole senatore Di Sambuy.

Il fatto enunciato dai giornali e da lui ripetuto al Senato, è vero.

Un aggiunto giudiziario, incaricato delle funzioni di giudice istruttore, avendo avuto motivo

di ritenere nell'istruttoria di un processo per false cambiali, in base a deposizioni di testimoni, che presso l'avvocato difensore dell'imputato esistessero alcune delle cambiali false, credette di sua iniziativa di andare a fare una perquisizione per sequestrarle. Vi si recò, non trovò nulla; e la cosa, in linea di fatto, è finita in questi termini.

L'onorevole Di Sambuy mi chiede in secondo luogo quali guarentigie vi siano negli ordinamenti nostri contro la possibilità di arbitri, di soprusi commessi da qualsiasi magistrato, il quale, valendosi della indipendenza della magistratura, credesse di poter abusare del proprio ufficio.

Le guarentigie sono molte: altre d'ordine disciplinare, altre d'ordine penale. Ma vi ha qualche cosa di più, ed è quella guarentigia di regolarità di procedimento che deriva e dall'affiatamento così necessario negli uffici, e dalla prudenza di coloro che sono incaricati di eseguire l'azione penale e dalla saviezza ed autorità di coloro ai quali è commessa la direzione degli uffici giudiziari.

Nell'ordine disciplinare è noto che il funzionario, il quale non adempia ai suoi doveri, o abusi del proprio ufficio, può essere disciplinatamente punito. In quest'ordine disciplinare sta il diritto del ministro della giustizia di chiamare a sè qualunque giudice affinchè risponda sui fatti ad esso imputati, con facoltà di censura.

In linea penale, vi è la disposizione che punisce con la detenzione il pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni, ordina o eseguisce una perquisizione.

Ma beninteso in questo caso si esige la volontà di abusare, quindi si esige quello che una volta nell'antica scuola si chiamava *dolo*.

Adunque i rimedi nella legge vi sono. È naturale però che questi rimedi d'indole generale non possano sempre prevenire il male, perchè in qualunque corpo costituito vi può essere un funzionario il quale o non rifletta abbastanza, o sia mosso da erronei apprezzamenti circa i diritti che gli spettano nell'esercizio delle sue funzioni.

Ed in tal caso non rimane che la repressione successiva; perchè è bene notare che, secondo la legge vigente, il giudice istruttore ha facoltà di far perquisizioni anche senza una requisizione.

toria del pubblico ministero, come appunto è avvenuto nel caso attuale.

Ma la questione di massima, secondo me, è più alta e più specifica; ma, per quanto io la ritenga di difficile soluzione, pure credo opportuno di presentarla al Senato.

La questione è questa: Può ritenersi che il giudice istruttore trovi dei limiti nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti dalla procedura penale di fronte al difensore di un imputato? Può il giudice istruttore chiamare il difensore come testimonia, eseguire delle perquisizioni nel suo domicilio, può egli fare, di fronte all'avvocato difensore, quegli altri atti che la legge concede di fare, di fronte a qualsiasi cittadino?

Nella legge non vi è limite che per la testimonianza. Un articolo del Codice di procedura penale, l'art. 288, stabilisce che gli avvocati e i procuratori, i quali per ragioni del proprio ufficio sono a cognizione di fatti o circostanze confidati dai loro clienti, non sono obbligati di rivelarli alla giustizia.

E si noti che questa disposizione si estende ai medici, ai chirurghi e in genere a tutte le persone a cui, per ragione della loro professione o del loro ufficio, fu fatta una confidenza.

Ma è questo, ripeto, il solo limite fissato dalla legge penale.

Ciò premesso, certo nessuno può immaginare che lo studio di un difensore possa diventare luogo d'asilo, sicchè quando la giustizia avesse serio motivo di credere che il difensore, dimenticandosi del decoro della sua professione, pervertisse le sue funzioni, divenisse, ad esempio, un favoreggiatore, è naturale che la giustizia non dovrebbe arrestarsi innanzi alla posizione del difensore.

Non esito a dire però che la questione teorica, così aspra e dura, vuol essere resa in pratica molto più malleabile dalla serietà, dalla prudenza e dalla ponderazione del giudice precedente; il quale non dovrà arrestarsi di fronte al difensore, quando le prove e gl'indizi a suo carico siano così concludenti da imporgli di agire; ma dovrà sempre usare, prima di risolversi ad agire, quella speciale prudenza, la quale, più che opportuna, apparisce doverosa quando il giudice sa di trovarsi a fronte di persona investita di un pubblico ufficio, quale è appunto quello del difensore.

Riassumendo, non esito a dire che, considerata la questione nel puro diritto astratto, non potrei ammettere che la porta dell'ufficio di un avvocato sia assolutamente preclusa alla giustizia; ma credo che il giudice possa e debba usare tutta quella illuminata prudenza con cui si può riuscire in pratica a conciliare il diritto del giudice coi diritti inerenti all'ufficio delicato e sacro del difensore.

Non occorrono dunque leggi nuove, perchè le leggi vigenti sono sufficienti a tutelare i diritti di tutti.

Bensì è da raccomandare che niun avvocato dia pretesto o ragione di far sospettare della propria onorabilità professionale, e che, d'altra parte, la magistratura proceda con molto riguardo e con quella prudenza, mercè la quale soltanto si possono cansare gli attriti nell'adempimento di qualunque pubblico ufficio.

Spero che l'onorevole Di Sambuy vorrà dichiararsi soddisfatto di queste mie dichiarazioni, rivolte a riconoscere diritti apparentemente divergenti e ad indicare il modo pratico di conciliarli nell'interesse della giustizia, che è il supremo intento cui dobbiamo concordemente mirare.

Senatore CANONICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANONICO. Il Senato non ha bisogno che io gli rammenti come, secondo le nostre leggi, sia lecito fare perquisizioni non solo nel domicilio dell'imputato, ma eziandio in qualunque altro luogo, semprechè per gravi indizi si possa credere che vi sieno elementi utili allo scoprimento della verità.

Ma la legge nostra, mentre accorda questo diritto, stabilisce pure guarentigie; essa richiede la presenza del padrone di casa, o quanto meno del guardiano. Ove questi non vi sieno, la presenza di parenti o vicini. E solo quando nessuna di queste persone può trovarsi, il giudice istruttore, o colui che fu dal medesimo delegato, potrà procedere alla perquisizione.

Non so se nel caso speciale queste guarentigie si siano osservate. Ma vorrei sottoporre un'idea all'attenzione del Senato, e specialmente del guardasigilli: sarebbe desiderabile che precedesse alla perquisizione un'ordinanza del giudice istruttore, affinchè non sia lasciato all'arbitrio di un giovane magistrato, il quale

può peccare per soverchio zelo, il fare perquisizioni in casi, in cui forse sarebbero meno opportune.

So bene che le nostre leggi non impongono questo obbligo, ma l'onorevole guardasigilli sa meglio di me come la dottrina consigli questa cautela, che si potrebbe in pratica adottare, ancorchè non vi sia un'espressa disposizione di legge. Tanto più poi ciò si dovrebbe osservare nei casi come quello di cui ora si tratta; vale a dire quando si tratta di fare una perquisizione in casa di un difensore, il quale ha doveri speciali di segreto d'ufficio. Benchè questi certamente non possano pregiudicare il retto corso della giustizia, essi esigono però dalla parte dell'autorità giudiziaria un riguardo particolare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. In linea di fatto dirò che, nel caso specifico, era assente l'avvocato proprietario dello studio nel quale si faceva la perquisizione; ma la perquisizione però fu eseguita in concorso della moglie e dei giovani di studio; sicchè la parte non era presente, ma era rappresentata.

Per quanto concerne la raccomandazione fattami dall'onor. Canonico, io non saprei veramente come potrei dare istruzioni nel senso da lui desiderato.

L'onor. Canonico sa che, giusta l'art. 97 del Codice di procedura penale, le ordinanze si debbono fare quando vi è divergenza di vedute fra l'ufficio requirente e l'ufficio inquirente.

Ma nei casi in cui il giudice può procedere di propria iniziativa, senza requisitoria del pubblico ministero, come avviene appunto nelle perquisizioni, io non saprei veramente come imporre l'ordinanza che la legge non richiede.

Tutto si riduce quindi a quella raccomandazione che io faceva di procedere con prudenza; e la prima norma di prudenza sarebbe appunto che i giudici non procedessero a questa specie di atti — i quali di per sè si appalesano assai delicati — senza presentire il pubblico ministero. Così facendo o il pubblico ministero concorre nell'avviso di perquisire, ed allora, da un lato, l'avviso concorde implica maturità di apprez-

zamento, e da un altro lato sorge, oltre la responsabilità del giudice, anche quella del pubblico ministero che risponde verso il ministro assai più direttamente che il giudice: ovvero si manifesta divergenza tra pubblico ministero e giudice istruttore, ed allora necessariamente si dovrebbe pronunciare un'ordinanza.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Sono in dovere di rispondere all'onorevole guardasigilli; ed anzitutto mi occorre di dichiarare che è verissimo che io non ho messa innanzi una terza interrogazione, per sapere cioè se un giudice istruttore sia in diritto di carpire colla forza ad un avvocato difensore quanto non aveva il diritto di chiedergli. Era per me troppo delicato argomento.

Sin dalle mie prime parole dichiarai di parlar solo dell'interesse generale lasciando ad altri di sollevare la questione speciale.

In un'aula dove tanti autorevoli magistrati mi stanno ad udire, certo sarebbe stato raccolto il dubbio, se pur dubbio vi possa essere, quando il ministro non avesse già spontaneamente sollevato e risposto a questo punto delicatissimo.

La mia interrogazione feci per iscopo assai più largo; premeva a me di sapere se i cittadini possano essere sicuri che non stanno in continuo e costante pericolo di qualche sopruso dell'autorità giudiziaria.

Debbo pertanto ringraziare l'onorevole ministro della risposta che mi ha dato, e lo ringrazio perchè tale risposta sembra a me esplicita e molto chiara.

L'onor. ministro afferma che le leggi sono sufficienti per tutelare i cittadini. Ecco un primo punto acquisito e me ne tengo pago, perchè dal momento che sono sufficienti le leggi, devono pensare le autorità a farle osservare. Quando adunque non vi fosse negli uffici d'istruzione giudiziaria quell'*affiatamento* necessario del quale ha parlato il guardasigilli, rimarrà sempre la sua autorità per richiamare al dovere chi vi avesse mancato. Questa dichiarazione era per me essenzialissima, perchè è inutile nascondere che la impressione di recenti fatti lasciava nel pubblico un'ansia ed un timore che debbono svanire.

L'autorità non lascerà liberi, sciolta la briglia, dei giovani che entrati da pochi anni nella

carriera, possono anche innocentemente sbagliare; e quando dico innocentemente rifuggo dal supporre che siano spinti ad azione malvagia. La qual cosa potrebbe poi anche succedere, poichè, Dio sa, che in ogni ordine di cittadini vi sono gli ottimi, i mediocri e talvolta pure i malvagi; ma questo io non voleva neanche supporre.

Conchiudo ringraziando il guardasigilli delle sue dichiarazioni e confido che egli saprà vegliare perchè la legge sola imperi e sotto l'egida sua possano i cittadini vivere in pace.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza.

• Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Pensione vitalizia alla vedova di Ruggiero Bonghi:

Votanti	87
Favorevoli	76
Contrari	11

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98:

Votanti	85
Favorevoli	75
Contrari	10

(Il Senato approva).

Lotteria a favore dell'Esposizione generale italiana che avrà luogo in Torino nell'occasione del primo cinquantennio della proclamazione dello Statuto:

Votanti	85
Favorevoli	71
Contrari	14

(Il Senato approva).

Sistemazione dei prestiti contratti dal comune di Roma colla Cassa dei depositi e prestiti e colla Banca d'Italia:

Votanti	85
Favorevoli	72
Contrari	13

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di venerdì:

Alle ore 14 e 30: Riunione degli Uffici per l'esame del disegno di legge: « Abolizione dell'indennità di estatatura ».

Alle ore 15: Seduta pubblica per la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sull'ordinamento del regio esercito, e conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894, nn. 505 e 507, portanti variazioni ed aggiunte alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito e disposizioni circa il nuovo ruolo organico dell'amministrazione del Ministero della guerra ».

La seduta è sciolta (ore 17 e 30).